

**A volte ritornano: Dan contro Moldavia e il cortocircuito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, tra principi consolidati e nuove tentazioni cartolari.**

di *Marina Silvia Mori*

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE,  
*DAN C. MOLDAVIA (N. 2)*, N. 57575/14, 10 NOVEMBRE 2020

**Sommario.** 1. Fatto storico e primo giudizio interno. – 2. La sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, il “principio Dan” e le sue evoluzioni e conseguenze. – 3. Nel frattempo il Signor Dan: nuovo giudizio e nuova condanna europea. – 4. Gli effetti della seconda sentenza Dan.

### **1. Fatto storico e primo giudizio interno.**

Il Signor Mihail Dan è noto da anni alle cronache strasburghesi, in quanto protagonista di una vicenda di vaste eco e conseguenze in più ordinamenti interni, compreso quello italiano<sup>1</sup>.

Già preside di una scuola superiore di Chişinău, il 14 gennaio 2004 il ricorrente veniva arrestato immediatamente dopo avere ricevuto, secondo l'accusa, una tangente da parte di tale C., che voleva far inserire il proprio figlio nella scuola diretta dal Dan. L'operazione si era svolta sotto l'immediato controllo degli agenti di polizia che in precedenza avevano fornito a C. delle banconote trattate con una particolare sostanza, avevano monitorato e filmato l'incontro tra C. e il ricorrente e avevano poi rinvenuto sulle mani del Dan tracce della sostanza con cui le banconote erano state trattate.

Il ricorrente sosteneva di aver stretto la mano del C. appena si erano incontrati e di avere sottoscritto il verbale di arresto con una penna che gli era stata prestata da uno dei poliziotti che in precedenza aveva manipolato il denaro: in questo modo la sostanza che rivestiva le banconote era passata sulle sue mani, ipotesi che una consulenza svolta dalla difesa aveva confermato.

Nel corso del processo di primo grado, si scopriva che il video che avrebbe dovuto riprendere la ricezione del denaro da parte del Dan risultava monco proprio della parte di interesse, e i sei agenti di polizia nel corso del proprio

---

<sup>1</sup> La successiva ricostruzione del fatto è riassunta dalle due sentenze della Corte europea *Dan c. Moldavia*, 5.7.2011, parr. 5-19, e *Dan c. Moldavia (n. 2)*, 10.11.2020, parr. 3-21.

esame rendevano dichiarazioni contrastanti. In particolare, quando era stato arrestato, Dan aveva lasciato cadere a terra un fascicolo al cui interno erano contenute le banconote segnate, ma mentre un poliziotto sosteneva che il denaro fosse stato consegnato da C. nelle mani di Dan, un altro riferiva che C. lo avesse infilato nel fascicolo (appoggiato tra Dan e C.) dopo un cenno di Dan; un terzo poliziotto, che pure era posizionato di fronte all'imputato e a C., riferiva di non avere visto alcun passaggio di denaro.

Il Tribunale di Buiucani assolveva l'imputato, ritenendo che l'unica prova a carico di Dan fossero le dichiarazioni di C. e stigmatizzando in particolare che per un "problema tecnico" nel video dell'operazione sotto copertura mancasse proprio la parte dell'incontro tra C. e Dan.

Il Procuratore presentava appello e la Corte di Appello di Chişinău, all'esito di una sola udienza e senza riesaminare i testimoni, condannava il ricorrente a cinque anni di reclusione, con pena sospesa per due anni, al pagamento di una multa di 60.000 Lei e all'interdizione dai pubblici uffici per tre anni. La Corte riteneva congruenti e attendibili le dichiarazioni dei testimoni esaminati nel primo grado di giudizio.

Nel proprio ricorso alla Corte Suprema moldava Dan, oltre ad evidenziare le contraddizioni dei testi, segnalava che C. risultava indagato in due diversi procedimenti penali istruiti proprio dal dipartimento di polizia che aveva organizzato l'operazione sotto copertura. La Corte il 21 giugno 2006 dichiarava il ricorso inammissibile.

## **2. La sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, il "principio Dan" e le sue evoluzioni e conseguenze.**

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 5 luglio 2011, dichiarava all'unanimità la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione e condannava lo Stato moldavo a versare € 2000 a titolo di equa soddisfazione al ricorrente, oltre a € 3000 per spese legali<sup>2</sup>.

Il riconoscimento di una violazione convenzionale per un *overturning* senza nuova audizione testimoniale non era del tutto una novità, quando alla giurisdizione di secondo grado sia conferita la funzione di stabilire la colpevolezza o l'innocenza di un imputato potendo giudicare sia in fatto che in diritto. A parte la risalente pronuncia *Delcourt*<sup>3</sup>, nella quale si evidenziava come le garanzie dell'equo processo dovessero essere applicabili anche ai giudizi di impugnazione, i primi cenni di una giurisprudenza che si sarebbe poi consolidata negli anni successivi si rinvennero già in *Monnell e Morris*

---

<sup>2</sup> *Dan c. Moldavia*, 5.7.2011, par. 38 e ss. La richiesta di rifusione del danno patrimoniale veniva rigettata, e così pure l'ulteriore doglianza ex art. 3 CEDU relativa al trattamento ricevuto da parte della polizia, in relazione alla quale la Corte negava succintamente l'avvenuto esaurimento dei ricorsi interni (par. 36).

<sup>3</sup> *Delcourt c. Belgio*, 17.1.1970, parr. 22-26.

del 1987<sup>4</sup>, in cui, partendo dalla giurisprudenza *Colozza*<sup>5</sup>, si esaminava l'importanza che l'imputato fosse presente nel giudizio di appello e potesse rendere dichiarazioni. Seguiva la sentenza *Ekbatani*<sup>6</sup>, nella quale la Corte in composizione plenaria evidenziava la necessità che imputato e il denunciante potessero essere nuovamente esaminati nel secondo grado di giudizio, avendo la Corte d'appello svedese competenza anche sull'esame del fatto ed essendosi quest'ultima limitata a confermare la sentenza di condanna di primo grado senza celebrare un'udienza. Il principio veniva ribadito nella

---

<sup>4</sup> *Monnell e Morris c. Regno Unito*, 2.3.1987, par. 58 e ss.

<sup>5</sup> *Colozza c. Italia*, 12.2.1985, sentenza caposaldo sul diritto per l'imputato di ottenere una corretta informazione sull'accusa a proprio carico, da cui le successive pronunce che avrebbero demolito il processo contumaciale italiano.

<sup>6</sup> *Ekbatani c. Svezia*, 26.5.1988, spec. parr. 31-33. L'argomento nelle ultime settimane è diventato di grande attualità. Sebbene il difensore, secondo le ultime novità legislative (art. 23 decreto legge 149/2020) possa chiedere la celebrazione del giudizio e con tutti i limiti derivanti dall'applicabilità dell'art. 15 CEDU vista la presente situazione emergenziale (che presupporrebbe però una interlocuzione dell'Alta Parte contraente con il Consiglio d'Europa), la normativa recentemente introdotta in Italia pare far propendere per la scelta di una trattazione puramente cartolare dell'appello. Risulta utile riportare uno stralcio della sentenza citata, anche per ricordare che secondo la Corte europea il divieto di *reformatio in peius* in caso di appello del solo imputato non bilancia l'assenza della garanzia di udienza pubblica, con eventuale nuova audizione di imputato e testimoni: "*The Court has on a number of occasions held that, provided that there has been a public hearing at first instance, the absence of "public hearings" before a second or third instance may be justified by the special features of the proceedings at issue. Thus, leave-to-appeal proceedings and proceedings involving only questions of law, as opposed to questions of fact, may comply with the requirements of Article 6 (art. 6), although the appellant was not given an opportunity of being heard in person by the appeal or cassation court (...). However, in the latter case, the underlying reason was that the courts concerned did not have the task of establishing the facts of the case, but only of interpreting the legal rules involved. 32. Here, the Court of Appeal was called upon to examine the case as to the facts and the law. In particular, it had to make a full assessment of the question of the applicant's guilt or innocence (...). The only limitation on its jurisdiction was that it did not have the power to increase the sentence imposed by the City Court. However, the above-mentioned question was the main issue for determination also before the Court of Appeal. In the circumstances of the present case that question could not, as a matter of fair trial, have been properly determined without a direct assessment of the evidence given in person by the applicant - who claimed that he had not committed the act alleged to constitute the criminal offence (...) - and by the complainant. Accordingly, the Court of Appeal's re-examination of Mr. Ekbatani's conviction at first instance ought to have comprised a full rehearing of the applicant and the complainant. The limitations on the Court of Appeal's powers as a result of the prohibition of reformatio in pejus related only to sentencing. They cannot be considered to be relevant to the principal issue before the Court of Appeal, namely the question of guilt or innocence. Neither can the fact that the case-file was available to the public. 33. Having regard to the entirety of the proceedings before the Swedish courts, to the role of the Court of Appeal, and to the nature of the issue submitted to it, the Court reaches the conclusion that there were no special features to justify a denial of a public hearing and of the applicant's right to be heard in person. Accordingly, there has been a violation of Article 6 § 1*".

sentenza *Popovici*<sup>7</sup>, in cui il ricorrente, assolto in primo grado, era stato condannato all'ergastolo dalla Corte Suprema moldava senza essere sentito personalmente e senza che fossero state acquisite prove in contraddittorio nel secondo grado di giudizio.

Nella sentenza *Dan*, la Corte europea rendeva una decisione particolarmente succinta, dopo avere rigettato l'eccezione di previo esaurimento dei ricorsi interni sollevata dal Governo. Nelle poche righe di merito, la Corte rilevava come la prova fondamentale a carico del Dan fosse quella testimoniale, che la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso non realizzabile, normalmente, attraverso la lettura delle precedenti dichiarazioni, e che i giudici incaricati di decidere della colpevolezza o dell'innocenza di un imputato dovrebbero poter ascoltare direttamente i testimoni, ad eccezione dei casi in cui questo sia diventato impossibile per la scomparsa di un testimone o per tutelarne il diritto a non autoincriminarsi<sup>8</sup>.

In nessuna parte della sentenza si rinvenivano espresse indicazioni sulle ulteriori misure individuali (o generali) che lo Stato moldavo avrebbe dovuto porre in essere per rimediare alla violazione: con la corresponsione del minimo risarcimento economico indicato, lo Stato convenuto avrebbe, formalmente, adempiuto a tutte le proprie obbligazioni.

La prima sentenza *Dan* era seguita da numerose pronunce della Corte europea<sup>9</sup> che precisavano ulteriormente il principio espresso nella predetta pronuncia, in particolare evidenziando come l'onere in capo alla giurisdizione di secondo grado di esaminare direttamente i testimoni prescinda da un formale atto di impulso del ricorrente o della pubblica accusa<sup>10</sup>. Inoltre, dette

<sup>7</sup> *Popovici c. Moldavia*, 27.1.2007, par. 71-72. Altre pronunce simili, già indici dell'esistenza di un principio radicato nella giurisprudenza della Corte europea preesistente alla prima sentenza *Dan*: *Costantinescu c. Romania*, 27.6.2000; *Destrehem c. Francia*, 18.5.2004; *Dondarini c. San Marino*, 6.7.2004; *Igual Coll c. Spagna*, 10.3.2009; *Marcos Barrios c. Spagna*, 21.9.2010.

<sup>8</sup> *Dan c. Moldavia*, *cit.*, par. 31-33.

<sup>9</sup> *Manolachi c. Romania*, 5.3.2013; *Flueras c. Romania*, 9.4.2013; *Hanu c. Romania*, 4.6.2013; *Mischie c. Romania*, 16.9.2014; *Lazu c. Moldavia*, 5.7.2016. Si segnala, *a contrario*, la pronuncia *Kashlev c. Estonia*, 26.4.2016, in cui la Corte non ha ritenuto la sussistenza della violazione per l'esistenza nell'ordinamento interno di una specifica salvaguardia contro la valutazione arbitraria e irragionevole delle prove: "The Court finds that because of the existence of the above safeguards against arbitrary or unreasonable assessment of evidence or establishment of the facts, the present case is different from a number of previous cases where the Court found a violation of the Convention (...). In those cases the domestic law or binding case-law did not contain any rules comparable to those in the instant case". Per ulteriori commenti, UBERTIS – VIGANÒ, *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli 2016, pag. 227.

<sup>10</sup> *Hanu*, *cit.*, par. 38. Sul punto, si segnala tuttavia l'opinione parzialmente dissenziente del Giudice Lemmens in *Lazu*, *cit.*, sulla irricevibilità di un ricorso ex art. 35 CEDU quando nei ricorsi alle giurisdizioni interne non sia stata espressamente indicata la richiesta di nuova audizione dei testimoni: "Comparing the complaints brought to the Supreme Court of Justice and to the Court, I feel compelled to conclude that by failing to articulate the complaint that the Court of Appeal did not hear the witnesses, the applicant did not provide the Moldovan courts with the opportunity which is, in principle, intended to be afforded to a Contracting State by Article 35

pronunce cominciavano ad evidenziare la necessità che alla dichiarazione di violazione dell'art. 6 seguisse, come strumento di adeguata riparazione, la celebrazione di un nuovo giudizio su impulso del ricorrente<sup>11</sup>.

Negli anni successivi, il principio esplicitato in *Dan* veniva ulteriormente chiarito, giungendo la Corte a distinguere i casi in cui i tribunali di seconda istanza debbano valutare su questioni esclusivamente di diritto, e valorizzando il concetto (in verità, abbastanza sfuggente) di equità complessiva della procedura, alla luce della quale valutare la sussistenza della violazione. Dopo l'attenta ricostruzione della sentenza *Chernika*<sup>12</sup>, la recentissima pronuncia *Lamatic*<sup>13</sup>, di pochi giorni fa, riassume l'evoluzione della "regola Dan" e in parte anche la sua involuzione, dopo una fase di massima espansione dell'applicabilità dell'art. 6 par. 1 alle giurisdizioni di secondo grado.

Nell'ordinamento italiano, come noto, dopo le prime pronunce della Corte di Cassazione<sup>14</sup> che affermavano che per confutare una sentenza assolutoria fosse necessaria la nuova audizione dei testimoni determinanti, intervenivano le Sezioni Unite con la sentenza *Dasgupta*<sup>15</sup>, che indicavano i tre principi cardine per la rinnovazione dell'istruttoria in appello: "a) il valore di parametri esegetici da riconoscere ai precetti della Convenzione europea dei diritti umani, come interpretati dalla Corte di Strasburgo; b) l'obbligo del giudice d'appello, per ribaltare il proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d'ufficio, l'esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado; c) la configurazione della prima condanna in appello, in assenza di rinnovazione istruttoria, quale vizio di motivazione censurabile di fronte alla Corte di legittimità, in ragione del mancato rispetto del canone decisivo del superamento di ogni dubbio ragionevole, indipendentemente dal richiamo alla violazione della Convenzione europea"<sup>16</sup>. Seguiva la successiva pronuncia *Patalano*<sup>17</sup> sulla rinnovazione delle prove dichiarative in appello anche nel

---

*§ 1 of the Convention, namely to address, and thereby prevent or put right, the particular Convention violation alleged against it (...). By not raising the Convention complaint with the Supreme Court of Justice, explicitly or in substance, the applicant also deprived the Court of the benefit of having the Supreme Court of Justice's views on the compatibility of the appeal proceedings with the Convention".*

<sup>11</sup> *Hanu, cit.*, par. 50.

<sup>12</sup> *Chernika c. Ucraina*, 12.3.2020, nella quale vengono riassunti i principi fondamentali in tema di prova desumibile da testi assenti nel giudizio e in materia di immediatezza nell'assunzione della prova.

<sup>13</sup> *Lamatic c. Romania*, 1.12.2020, e si veda anche la pronuncia *Július Pór Sigurþórsson c. Islanda*, 16.7.2019, ampiamente citata nella sentenza *Lamatic*.

<sup>14</sup> Tra le altre, Cass. pen. V, 5.7.2012, 38085; Cass. Pen. V, 24.2.2015, 25475.

<sup>15</sup> Cass. Pen. SS.UU. 5.10.2016, 27620.

<sup>16</sup> Ci si permette di riportare la sintesi contenuta in BELLUTA - LUPÀRIA, *Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta*, DPC 1/2017 pag. 5 in nota.

<sup>17</sup> Cass. Pen. SS.UU. 14.4.2017, 18620.

giudizio abbreviato e, poche settimane dopo, veniva pronunciata la prima condanna dello Stato italiano per violazione dell'art. 6 par. 1 nella sentenza *Lorefice*<sup>18</sup>, che si inseriva nel solco della "regola Dan".

Infine, dopo la riforma Orlando del 2017<sup>19</sup> che introduceva il comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p., le Sezioni Unite intervenivano ancora una volta con la sentenza *Troise*<sup>20</sup>.

### 3. Nel frattempo, il Signor Dan: nuovo giudizio e nuova condanna europea.

Dopo la pronuncia europea che aveva riconosciuto la violazione nei propri confronti dell'art. 6 par. 1, Dan chiedeva ai giudici nazionali l'annullamento delle due pronunce che avevano riconosciuto la sua responsabilità. Il 22 ottobre 2012 la Corte Suprema moldava, in accoglimento della richiesta del ricorrente, annullava la sentenza della Corte di appello di Chişinău e della Corte Suprema di Giustizia del 23 marzo e del 21 giugno 2006 rispettivamente, e ordinava un nuovo esame del ricorso del Pubblico Ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado.

Il 5 giugno 2013 la Corte di appello condannava nuovamente il ricorrente.

Si era proceduto alla nuova audizione del Dan e di tre dei sette testimoni: non C., nel frattempo deceduto. I tre poliziotti esaminati avevano confermato le loro precedenti dichiarazioni, con alcune precisazioni rispetto a quanto dichiarato nel 2006. Erano state poi lette le dichiarazioni dei testimoni che non erano stati nuovamente ascoltati. Non era stato possibile visionare la videoregistrazione dell'operazione, perché nel frattempo il materiale era andato perduto.

Il Dan ricorreva alla Corte Suprema, sostenendo che C. avesse agito come agente provocatore, che la rinnovazione fosse stata solo parziale e che la

---

<sup>18</sup> *Lorefice c. Italia*, 29.6.2017. Da segnalare anche una (di poco) successiva decisione di irricevibilità del Comitato della Corte europea in materia di prova dichiarativa e giudizio abbreviato: *Fornataro c. Italia*, 26.9.2017. Le sentenze delle Sezioni Unite e la pronuncia *Lorefice* sono state oggetto di sterminata produzione dottrinale, per cui in questa sede ci si limita a rinviare ad alcune delle pubblicazioni più recenti e alla bibliografia in esse citata: ORIOLO, *Equo processo e rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale*, in *CEDU e ordinamento italiano*, a cura di DI STASI, Cedam 2020, pag. 431 e ss.; BIONDI, *La Cassazione e i Fratelli Minori di Lorefice*, DPC 3/2019, pag. 199 e ss.; FIANDANESE, *La rinnovazione del dibattimento in appello alla luce delle modifiche normative e dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Dasgupta, Patalano, Troise*, relazione svolta al corso di formazione "Il contraddittorio: metodo o valore del giusto processo", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Siracusa dal 6-8.6.2018.

<sup>19</sup> Legge 23.6.2017 n. 103 in G.U. 154 del 4.7.2017, art. 1 c. 58.

<sup>20</sup> Cass. Pen. SS.UU. 21.12.2017, 14800, si veda GALANTINI, *La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni Unite Troise*, relazione svolta all'incontro di studio "Le impugnazioni penali dopo la riforma Orlando", Milano, Aula Magna, Palazzo di Giustizia, 23.3.2018; in questa Rivista, ROCCATAGLIATA, *La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale. Le Sezioni Unite compongono un terzo contrasto e aprono qualche spiraglio verso la certezza del diritto processuale*, *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, 5.

condanna si fosse basata anche sul contenuto del video che la Corte non aveva potuto esaminare. La Corte Suprema rigettava il ricorso il 28 gennaio 2014, evidenziando anche che né il ricorrente né il suo difensore avevano sollevato obiezioni sul fatto che gli ulteriori testimoni non fossero stati nuovamente esaminati.

Con sentenza del 10 novembre 2020<sup>21</sup>, la Corte europea dei diritti dell'uomo nuovamente condannava la Moldavia per violazione dell'art. 6 par. 1 ed accordava un equo indennizzo di € 2000 al ricorrente.

La sentenza, dopo un rapido *excursus* sui principi generali, dal "principio Dan" al bilanciamento necessario in caso di testimoni assenti nel giudizio delle classiche pronunce *Al-Khawaja e Tahery*<sup>22</sup> e *Schatschaschwili*<sup>23</sup>, esaminava il merito del giudizio interno con un approfondimento sul merito delle deposizioni non usuale, tanto che se venisse richiesto da un ricorrente in un atto introduttivo farebbe probabilmente sorgere il dubbio sul rispetto dell'art. 35 della Convenzione.

Queste, in sintesi, le ragioni del riconoscimento della violazione:

- nonostante il ricorrente non si fosse opposto alla lettura delle dichiarazioni dei testi assenti, la Corte di appello era comunque tenuta ad adottare misure positive per ascoltare nuovamente i predetti testi, anche in assenza di richieste delle parti;
- i tre poliziotti esaminati, che avevano confermato le precedenti dichiarazioni, davano l'impressione di ricordare nel 2013 fatti che non ricordavano nel 2006, all'epoca della prima audizione; inoltre, confermando contemporaneamente le prime dichiarazioni, il risultato era una contraddizione tra le due serie di dichiarazioni e la Corte di appello non aveva precisato perché ritenesse una serie di dichiarazioni più credibile rispetto all'altra, incorrendo in un vizio motivazionale;
- almeno uno dei testi non nuovamente esaminati (M.) aveva reso dichiarazioni che costituivano una prova decisiva a carico del ricorrente, e non risulta alla Corte che nel giudizio interno si fosse fatto tutto il possibile per garantirne la presenza in aula;
- non si rilevavano elementi di bilanciamento sufficienti per compensare le problematiche connesse alla mancata nuova audizione di C. (deceduto) e di M. (assente, e decisivo);
- la Corte interna per condannare il ricorrente si era comunque basata sul video girato dalla polizia, non più disponibile e comunque privo già nel primo giudizio della parte di interesse<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> *Dan c. Moldavia (2)*, 11.11.2020.

<sup>22</sup> *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, [GC], 15.12.2011.

<sup>23</sup> *Schatschaschwili c. Germania*, [GC], 15.12.2015,

<sup>24</sup> Sia consentita una certa soddisfazione nel leggere la valutazione della Corte a proposito di elementi di prova non più disponibili, quando un tempo si affermava nelle pronunce europee che la scomparsa o il deterioramento di oggetti connessi al reato non era necessariamente di

#### 4. Gli effetti della seconda sentenza Dan.

La seconda sentenza Dan, al di là di un importante approfondimento sul merito delle audizioni testimoniali che non è frequente nelle sentenze di Corte europea, è in linea con i parametri della giurisprudenza consolidata della Corte. Lungi, quindi, dall'essere un *unicum* che l'interprete interno potrebbe (fingere di) ignorare, anche i meno appassionati sostenitori degli effetti indiretti delle sentenze della Corte europea nell'ordinamento interno dovranno comunque farci i conti, quantomeno per riscontrare all'interno della pronuncia la rilevanza di principi che nel nostro ordinamento sono comunque di rango costituzionale, senza attendere che un ricorrente italiano porti all'attenzione della Corte europea le eventuali violazioni avvenute in una rinnovazione dibattimentale in fase di appello.

Prima di tutto, la sentenza riporta l'attenzione sulla necessità che la rinnovazione non sia simulacro di un processo, tanto da confermare quei poteri del giudicante che anche le Corti interne hanno riconosciuto pure in assenza di impulsi di parte, e nonostante il tempo trascorso dal fatto, che nella vicenda Dan, considerati anche i tempi di decisione della Corte europea, è particolarmente significativo: l'episodio risale al 2004, la nuova audizione dei testi è del 2013.

E il primo presupposto è che il grado di appello sia un processo a tutti gli effetti, connotato da oralità e immediatezza nell'assunzione della prova<sup>25</sup>, salva la rinunciabilità da parte dell'interessato, che deve essere espressa e inequivoca secondo i normali parametri convenzionali.

La rinnovazione dibattimentale, poi, per seguire le indicazioni della Corte europea, non potrà limitarsi alla richiesta al teste di confermare o meno le precedenti dichiarazioni: il collegio giudicante dovrà confrontare le precedenti e le successive dichiarazioni e avrà l'onere di motivare precisando perché, in caso di contraddizione tra le une e le altre, se ne sia privilegiata una. Parimenti, sarà il giudice dell'impugnazione ad attribuire la qualifica di *main evidence* o meno ad una prova testimoniale, e a dover motivare la conseguente necessità di procedere alla rinnovazione.

Quanto, poi, si possa ricavare da una seconda audizione di un teste a nove anni di distanza dal fatto, è un ulteriore problema, che però non deve mai tradursi in un danno per la persona sottoposta a giudizio.

---

danno per la difesa, visto che l'accusa pativa lo stesso problema. Il riferimento è a *Sofri e a. c. Italia*, (dec.), 4.3.2003.

<sup>25</sup> Si veda *supra*, nota 6. Si ribadisce che interventi emergenziali che facciano leva sull'applicazione dell'art. 15 CEDU di deroga a determinati diritti fondamentali in caso di stato di urgenza necessitano formali interventi dello Stato e interlocuzioni con il Consiglio d'Europa, che lo Stato italiano non risulta avere intrapreso. Ammissibile, invece, ai sensi dell'art. 6 par. 1, una diversa valutazione del diritto alla pubblicità dell'udienza, ad esempio, che tenga conto delle attuali necessità sanitarie.